

LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA TRA DANNO ALLA SALUTE E RESPONSABILITA' PENALE

21 giugno 2002 – Global Dav per la S. L.A.: dati ancora allarmanti

Avv. Carlo Petrone*

Il danno alla salute rappresenta indubbiamente una categoria di una natura civilistica, con aspetti concretamente risarcitori che, tuttavia, non è in contrasto con problematiche di natura penale.

Bisogna però, accettare la premessa relativa al concetto di danno risarcibile per poi passare al momento di rilevanza penale dell'atto o degli atti addebitati, come individuazione di uno specifico comportamento penalmente sanzionabile, verosimilmente nell'ambito della colpa se non addirittura del dolo, con azioni o con omissione.

Non cedo alla suggestione di introdurre in queste notazioni riferimento dottrinari, ovvero scolastici, circa l'elemento soggettivo di ogni reato, ovvero circa l'azione, ovvero evento caratterizzato da lesione o da morte.

Le nuove frontiere del danno risarcibile si stagliano, invece, su di un orizzonte su cui si propongono il danno morale da delitto, il danno biologico e – ora – anche il c.d. danno esistenziale. Quest'ultima categoria, peraltro, va suscitando un fervore ermeneutico di grande dimensione ed è in fase di espansione applicativa.

A tal proposito, ricordo quanto segnala il Dott. Marco Rossetti in recente enciclopedica pubblicazione in tema di danno da lesione della salute.

Melchiorre Gioia poliedrica figura di filosofo, storico, matematico, economista e giurista, sensibile alle suggestioni del razionalismo e del giansenismo tra il 1767 (Piacenza, nascita) ed il 1829 (Milano, morte) fu il primo autore ad aver dedicato un trattato alla fondazione scientifica dei criteri da seguire per la riparazione del danno. Nel 1821 diede alle stampe l'opera "Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relativa basi di stima avanti i Tribunali Civili", diviso in due libri: Teoria e Pratica.

Per Gioia il criterio base è che il danno in senso tecnico è non solo la soppressione o il deterioramento di un bene materiale, ma anche la soppressione o il deterioramento di un bene immateriale: primo fra tutti di una affezione all'animo.

Più recentemente a Taranto, città straziata da problemi ambientali, con indici relativi alla salute quali quelli ormai resi pubblici in più occasioni, è stato detto: “Certo è che oggi la centralità dell’uomo è stata sostituita con la centralità della economia e del profitto. A noi preme dire che la vita umana non ha prezzo e la logica del profitto. A noi preme dire che la vita umana non ha prezzo e la logica del profitto deve piegarsi dinanzi alla dignità ed al valore di ogni essere umano”.

Queste accorate parole, che ho già citato altre volte, nell’ormai rituale verificarsi in Taranto dell’ennesimo infortunio sul lavoro, ancora col ricorso alla ideologia della fatalità, non solo state pronunciate né da Bakunin, né da un arrabbiato sindacalista, ma dall’Arcivescovo di Taranto, Mons. Benigno Papa.

I valori limite e l’indagine epidemiologica.

Con tali premesse, intendo circoscrivere queste mie considerazioni nell’ambito del diritto penale del lavoro e delle sue implicazioni nella sfera del diritto alla salute dei lavoratori in un contesto ambientale degradato in cui, secondo taluni, non sarebbe dato comprendere quali siano i valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti giuridici l’obbligo prevenzionale, nella dimensione soggettiva ed oggettiva.

La stessa idea di valore-limite sembrerebbe rappresentare una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di “soggetti che, per condizioni fisiche, costituzionali o patologiche, non rientrerebbero nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di un determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue”.

Questa notazione, però, ormai cozza con il principio che riviene direttamente dall’art. 32 1° c. della Carta Costituzionale che sancisce “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Ciò significa – invero – che lo Stato (e, quindi, tutti i suoi organi) deve tendere con ogni mezzo a realizzare i valori sostanziali del cittadino, perché ogni uomo deve veder appagati i suoi profondi bisogni materiali e morali e tutelare in pieno la sua nuova dignità.

Tra tali bisogni appare chiaramente primario quello della salute, intesa non solo e non più come assenza di malattia o infermità, ma anche e principalmente, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come “uno stato di benessere

fisico, mentale e sociale”, insomma come una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

La responsabilità penale.

Che cosa accade allorché in un contesto socio-lavorativo gli elementi nocivi si presentano come “noxa ambientale” l’epidemiologia deve affrontare disamine ed approfondimenti non solo occupazionali o professionali, ma anche ambientali?

Che cosa accade allorché si esce dall’ambito delle malattie professionali e si invade il campo della responsabilità penale per reati di omicidio o di lesioni colpose?

Accade che il magistrato penale, cioè un pubblico ministero, è chiamato a svolgere una indagine che deve essere, come sempre, a largo raggio ed approfondita, avvalendosi di esperti qualificati e ad altro livello di specializzazione anche nel settore della epidemiologia occupazionale.

Non è il caso di specificare, in questa sede, che nel settore del lavoro vi sono gruppi di persone esposte, anche per lunghi periodi, a determinati agenti potenzialmente nocivi: si realizzano, quindi, le condizioni ottimali per esplorare una possibile relazione tra questi fattori ed eventuali patologie e per identificare in modo sistematico agenti in grado di causare effetti avversi nel contesto di particolari attività industriali al fine di quantificare l’entità del contesto di particolari attività industriali al fine di quantificare l’entità del rischio per gli esposti e le conseguenze eventualmente dannose, di rilevanza penale.

Lo sviluppo di metodiche di indagine sempre più raffinate ha già contribuito alla individuazione di numerose malattie ed alla identificazione di patologie correlate ad una attività lavorativa o ad un determinato stato sociale ed ha prodotto osservazioni cliniche su casi ricorrenti con particolare frequenza in certe categorie professionali o sociali.

L’aggregazione, la disaggregazione, la selezione dei dati, che sono costituiti da osservazioni che si riferiscono ad eventi registrabili in un particolare contesto, in un determinato periodo di tempo, consentono di individuare uno o più fattori che possono essere causa di una certa malattia, con sviluppo di interessanti rilievi sui

rischi relativi al potenziale determinante di una malattia e la frequenza della malattia stessa.

Nasce, successivamente il problema del rapporto causale che – nel processo penale – rappresenta il fulcro attraverso il quale ruota ogni indagine legata alla possibile punizione di una condotta penalmente rilevante.

La SLA e l'inchiesta a Taranto

Nel marzo del '98 sono state portate all'attenzione della Procura della Repubblica, con esposti presentati direttamente dai parenti dei malati ed in base anche ad un analitico studio del neurologo Dott. Giuseppe Russo, problematiche relative alla diffusione, nella nostra provincia, della sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Come è ormai tristemente noto, la sclerosi laterale amiotrofica – altrimenti detta malattia del motoneurone – è un male crudele che costringe il paziente ad assistere, in piena lucidità, alla perdita progressiva di tutte le sue funzioni muscolari, sino alla completa paralisi progressiva di tutte le sue funzioni muscolari, sino alla completa paralisi degli arti, dei muscoli della bocca e della faringe e, nella fase finale, dei muscoli respiratori. La morte arriva in un arco temporale che varia fra i tre ed i cinque anni.

Le ricerche e gli studi compiuti sinora hanno individuato un rapporto stretto tra l'insorgenza del male e metalli presenti nel ciclo produttivo siderurgico.

Orbene, con gli esposti si chiedeva anche di accertare eventuali collegamenti esistenti tra l'insorgenza della malattia in questione e l'attività svolta presso il centro siderurgico di Taranto, dalle diverse persone ancora colpite dal morbo e decedute, alcune residenti in provincia di Taranto, altre in altre province viciniori.

L'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Taranto, ha portato all'archiviazione di alcuni casi, mentre per altri – almeno tre – l'indagine risulta ancora in corso e dovrebbe ricevere rinnovato impulso.

L'archiviazione è stata motivata con la impossibilità di individuare certezza le cause possibili di insorgenza della malattia, gli eventuali responsabili e le condotte anti

giuridiche da ipotizzare, in conseguenza dell'orientamento giuridico secondo il quale sarebbe assolutamente necessario un certo nesso causale con il comportamento di un ben determinato soggetto.

L'ambito della "certezza" sarebbe stato circoscritto, per la difficoltà di individuare la genesi della malattia definita "SLA".

Nel caso di specie, l'indagine svolta nel 1998, fu anche affidata ad un ispettore del lavoro di Taranto ed al responsabile dell'epoca del dipartimento di prevenzione dell'ASL TAI. Essa fu limitata al recepimento dei dati emergenti all'epoca della letteratura sull'argomento e, con riferimento specifico alla posizione dei dipendenti, tenne conto delle dichiarazioni rese dal dirigente sanitario dello stabilimento ove operavano i lavoratori. Costui, peraltro, ammetteva che nello stabilimento in questione non veniva effettuata medicina preventiva in relazione alla SLA perché non risultava esservi dipendenza o rapporto tra la malattia in argomento e le attività svolte all'interno dello stesso stabilimento.

E' noto, peraltro, che la sclerosi laterale amiotrofica ha una significativa presenza sul territorio nazionale secondo i dati esposti dai più accreditati medici esperti della materia e che per Taranto ci si dovrebbe trovare di fronte ad alcuni indici di particolare rilevanza successivi, peraltro, all'ampia indicazione, anche in dettaglio, esposta dal Dott. Giuseppe Russo, anche sul Corriere del Giorno del 14 luglio 2001.

Tali dati, peraltro, risentono tuttora della presumibile mancaza di un monitoraggio sul punto, in quanto, soltanto grazie a singoli "messaggi" di parenti delle vittime, in assenza di specifici atti di approfondimento del dato numerico, si riescono ancora oggi, ad individuare, in progressione drammatica, ulteriori elementi che rendono sempre più allarmante la questione SLA e sempre più urgente uno nuovo slancio nella indagine per una esauriente conoscenza del fenomeno.

Ai casi già noti alla Procura di Taranto, anche per le indicazioni dei familiari, si sono aggiunti altri resi pubblici nell'aprile '98 sulla stampa locale, unitamente alla denuncia della vedova di un progettista dipendente Ilva per oltre venti anni e di una biologa autrice anche di un appello al Presidente della Repubblica. Si tratta di testimonianze che ugualmente impongono un intervento e non solo una riflessione.

Il problema delle morti sospette e delle malattie professionali non è nuovo ed ha visto davvero impegnata da tempo, con sensibilità e scrupolo, la magistratura inquirente di Taranto.

Interrogativi e prospettive di indagine.

Purtroppo a pochi giorni dal Global Day (21.6.02) giornata mondiale per sensibilizzare sanità, istituzioni ed opinione pubblica sulla SLA, si deve affermare che, sebbene l'origine di questo male non sia ancora completamente chiara, i dati che sono stati forniti ed illustrati anche in occasione del recente Convegno svolto a Taranto su "Neurogenetica ed ambiente" (17 – 18 maggio 2002) evidenziano, ormai, una stretta correlazione fra l'insorgenza della malattia ed alcuni significativi inquinanti ambientali, quali "i metalli pesanti", presenti in quantità anche nel ciclo di produzione dell'acciaio.

E' per questo che in questa sede pongo alcuni interrogativi che riguardano specificamente il territorio tarantino (riconosciuto dall'OMS zona ad altro rischio ambientale):

- Quali misure sono state adottate sul piano preventivo presso l'impianto siderurgico di Taranto e nell'area industriale con riferimento alla SLA?
- Quali esiti hanno dato gli studi epidemiologici annunciati dalla ASL di Taranto nell'ormai lontano 18 marzo 1998 sulla stampa locale, con particolare riferimento ai possibili contatti operativi con l'Istituto di Igiene dell'Università di Bari?
- In che modo i vari responsabili della sanità o altri eventuali preposti, hanno operato per eliminare il rischio di insorgenza della malattia, specie dopo il campanello d'allarme fatto risuonare dalle denunce presentate del 1998 e dalle indagini all'epoca svolte dall'ispettorato del lavoro e dal dipartimento di prevenzione della Asl?
- Quale monitoraggio è stato effettuato con ricorrenza sistematica e ciclica tra i dipendenti, per assicurare comunque a tutti i lavoratori, nonché ai cittadini residenti nelle zone limitrofe all'area industriale ogni possibile protezione?
- Quali procedure sono state attuate da parte dei Enti preposti per l'assistenza domiciliare integrata nei confronti dei disabili gravi allettati, che necessitano di interventi nelle zone limitrofe all'area industriale ogni possibile protezione?
- Quali procedure sono state attuate da parte degli Enti preposti, per l'assistenza domiciliare integrata nei confronti dei disabili gravi allettati, che necessitano di interventi continui nell'arco della giornata?

E' evidente che la materia in esame non può essere circoscritta soltanto nell'ambito delle malattie professionali, e che è riduttivo e limitativo ancorare ad un bisogno formale di "certo" nesso causale il dato giuridico per la individuazione di penali responsabilità.

Ad esempio, la legislazione imponeva al datore di lavoro, in base all'art. 21 DPR 303/1956 di adottare i provvedimento idonei ad impedire o ridurre la diffusione delle polveri "per quanto possibile". Ora il DL 626 all'art. 94 prescrive che il datore di lavoro esegua tutte le valutazioni dei rischi.

Peraltro, con riferimento alle polveri, il significato di questa espressione non può essere altro che quello ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, in più pronunce, nelle quali ha sempre sancito che la contravvenzione prevista dal richiamato art. 21 in tanto sussiste, in quanto si è certi che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri nel luogo di lavoro allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento (Cass. Sez. VI 2.10.85, n. 8489).

Sebbene gravoso, tale obbligo (tenersi aggiornato, acquisire l'esperienza, la tecnica e le misure da adottare) è giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso per garantire una completa ed efficace protezione, aprendosi necessariamente alle nuove acquisizioni tecnico – scientifiche.

In tale contesto, i valori limite di esposizione agli agenti inquinanti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, vanno intesi come soglia di allarme. Ciò comporta un costante avvio di attività di prevenzione soggettiva diretta a limitare la durata dell'esposizione alle fonti di pericolo.

Anche con riferimento alla SLA ed alla sua diffusione nel territorio tarantino, gli indici già acquisiti nelle dotte e circostanziate relazioni dei Dottori Luigi Serlenga ed Adriano Chioò nel Convegno innanzi indicato, più alti rispetto alle medie nazionali, sono elemento di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza di un rapporto di causalità anche gli eventi letali sono conseguenti dalla causa, non già in termini di assoluta certezza, ma anche soltanto in termini di alta probabilità (per tutte sez. IV, 20.3.2000 n. 24339) e ciò vale anche con riferimento al concetto di concausa.

Allo stato attuale si appalesa innanzi tutto essenziale un accertamento a tutto campo con il conforto dei più autorevoli scienziati e studiosi della malattia SLA, per verificare, una buona volta, le correlazioni tra l'insorgenza della malattia nei soggetti già individuati e da individuare e la attività svolta dagli stessi presso lo stabilimento siderurgico di Taranto o nell'area industriale.

Ogni ulteriore ritardo potrebbe apparire acquiescenza o sudditanza nei confronti di chi, col gioco delle apparenze, propone ancora una originale e pericolosa lettura del c.d. “sviluppo sostenibili”.